

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 922 del 15 maggio 2009 – Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle aziende termali, stabilimenti e reparti termali per la erogazione delle prestazioni termali - l.r. n 8 del 29 luglio 2008.

PREMESSO

- che la LR n 8 del 29 luglio 2008 avente ad oggetto "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" all'art 22 definisce i contenuti dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle aziende, stabilimenti termali;
- che la stessa legge all'art 10 comma 2 stabilisce che l'autorizzazione alla utilizzazione delle acque termali è rilasciata dalla autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della LR 13/85 previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale
- che il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione delle acque termali per la erogazione delle prestazioni sanitarie termali è subordinata alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza delle seguenti condizioni:
 - 1) Concessione mineraria o subconcessione o titolo equipollente;
 - 2) Provvedimento di riconoscimento della qualità delle acque come previsto dalla normativa vigente (Nulla Osta del Ministero della Salute)
 - 3) Possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi degli Stabilimenti termali definiti ai sensi dell'art 8 comma 4 D.L.vo n 502/92 come definiti nell'Accordo Nazionale stipulato ai sensi dell'art 4 comma 4 della legge n 323/2000;

CONSIDERATO

- che con deliberazione di GR n 1095/2005 pubblicata sul BURC n 14 del 14 marzo 2006 è stato recepito l'Accordo Nazionale Regioni-Federterme stipulato ai sensi dell'art 4 c.4 L. 323/2000, approvato dalla Conferenza dei Presidenti contenente il documento che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali e specifici degli stabilimenti termali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio;
- Che il predetto Accordo, nel definire i requisiti minimi generali necessari per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio, fa rinvio, per quanto non previsto, alle norme in materia di "requisiti minimi strutturali e tecnologici generali e di "requisiti minimi strutturali previsti per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel DPR 14 gennaio 1997;
- che è necessario che tutte le strutture termali esistenti sul territorio regionale adeguino la propria autorizzazione all'apertura e ed esercizio alle disposizioni della L.R. 8/2008;

RITENUTO

- di poter assegnare alle strutture termali già autorizzate ed in esercizio, il termine di giorni 120, dalla pubblicazione della presente deliberazione, per richiedere al Comune competente il rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio in conformità alla vigente normativa;
- di precisare che, al fine di evitare interruzione nella erogazione delle prestazioni, le strutture termali già autorizzate continuano le attività anche nelle more del rilascio/conferma delle autorizzazioni che dovrà avvenire entro i 120 giorni dalla data della relativa istanza;

VISTA

La legge regionale n 8 del 29 luglio 2008
La legge n323 del 24.10.2000
Il DPR del 14 gennaio 1997
La delibera di Giunta regionale n 1905/2005

La Giunta, in conformità e a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende integralmente riportato

1. di stabilire che gli Stabilimenti termali già in esercizio devono presentare istanza di conferma

dell'autorizzazione all'esercizio, a norma della legge regionale n 8 del 29 luglio 2008, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, al Comune competente per territorio;

2. di stabilire che la conferma dell'autorizzazione, previa verifica e parere della ASL , dovrà essere rilasciata, a norma dell'art 22 della LR n 8/08, entro 120 giorni dalla data della istanza;
3. di precisare che, al fine di evitare interruzione nella erogazione delle prestazioni, le strutture termali già autorizzate continuano le attività anche nelle more del rilascio/conferma delle autorizzazioni;
4. Di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza;
5. di inviare al BURC per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino